



COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI, DELLE PALESTRE UBICATE PRESSO GLI
EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI IMPIANTI
POLIFUNZIONALI COMUNALI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n... .. del*

INDICE

TITOLO I IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1	FONTI
ART. 2	DEFINIZIONI
ART. 3	OGGETTO
ART. 4	FINALITÀ
ART. 5	PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
ART. 6	CRITERI PER L’AFFIDAMENTO E CONVENZIONE
ART. 7	SCELTA DELL’AFFIDATARIO
ART. 8	AFFIDAMENTO IN VIA PREFERENZIALE
ART. 9	ALTRI SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE
ART. 10	ATTIVITÀ SPORTIVE REALIZZATE NEGLI IMPIANTI AD USO PUBBLICO SOCIALE
ART. 11	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
ART. 12	CONTROLLI SULLE CONVENZIONI
ART. 13	RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

TITOLO II

PALESTRE UBICATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI

ART. 14	PRINCIPI E FINALITÀ
ART. 15	DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE
ART. 16	ATTIVITÀ AMMISSIBILI
ART. 17	SOGGETTI RICHIEDENTI
ART. 18	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 19	COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ART. 20	CONCESSIONE
ART. 21	DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE
ART. 22	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 23	DOVERI DEL CONCESSIONARIO
ART. 24	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
ART. 25	SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ
ART. 26	ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA
ART. 27	REVOCA DELLA CONCESSIONE
ART. 28	CANONE, TARIFFE E DEPOSITO CAUZIONALE
ART. 29	MODALITÀ DI PAGAMENTO

TITOLO III

IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI

ART. 30	DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI
ART. 31	ATTIVITÀ AMMISSIBILI
ART. 32	SOGGETTI AFFIDATARI
ART. 33	CONVENZIONE
ART. 34	AFFIDAMENTO IN GESTIONE
ART. 35	AVVISO PUBBLICO
ART. 36	OBBLIGHI DEL GESTORE DELL’IMPIANTO

ART. 37	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
ART. 38	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 39	RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
ART. 40	REVOCA DELL’AFFIDAMENTO
ART. 41	CANONE
ART. 42	NORMA TRANSITORIA

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43	NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 44	NORMA DI RINVIO

TITOLO I

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

ART. 1 - FONTI

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:
 - D.lgs. n. 242/1999 – Campo di Intervento del CONI
 - Statuto CONI ART. 2 Comma 3
 - Artt. 117 e 118 della Costituzione
 - Statuto CONI, art. 4 – Principio di autonomia sportiva
 - L. 91/1981 Art. 1 – Attività sportiva
 - Art. 90 L. 289/2002 Comma 17 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”
 - Statuto CONI art. 23, I comma
 - L. 517/97 e 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche
 - D. Ministero Interno 18 marzo 1996 – Definizione impianto sportivo
 - L. 289/2002 Art. 90 comma 24 e 25
 - D. Lgs. n. 163/2006 Art. 143, art. 153 e ss.mm. Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici
 - L. 27/12/2002 n. 289, art. 90, comma 11 bis
 - Nota 3.4.2007 del Ministero dell’Economia e Finanze prot. 1576/2006
 - “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) Per “Amministrazione” il Comune di Villaricca;
 - b) per “impianto sportivo” il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, sia di proprietà comunale ed in diretta gestione, sia attinente ad istituzioni scolastiche;
 - c) per “attività sportiva” la pratica di una o più discipline sportive svolte a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo;
 - d) per “gestione dell’impianto sportivo” l’insieme delle operazioni che consentono all’impianto sportivo di funzionare ed erogare servizi per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva;
 - e) per “affidamento in gestione” il rapporto nel quale a favore dell’affidatario si verifica una traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’amministrazione concedente, con conseguente assunzione dei rischi e delle responsabilità connesse con la gestione del servizio;
 - f) per “canone” l’importo che il gestore dell’impianto deve corrispondere all’Amministrazione;
 - g) per “corrispettivo” l’eventuale importo che l’Amministrazione può concedere a sostegno della gestione dell’impianto affidato.

ART. 3 - OGGETTO

1. Il presente Titolo del Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.
2. L’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative, sociali e rieducative.
3. L’uso degli impianti è garantito alle società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l’impianto è destinato, nonché ai privati e alle organizzazioni di promozione sociale, sulla base dei criteri specificati nei successivi articoli 7, 8 e 9.

ART. 4 - FINALITÀ

1. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.
2. Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - b) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
 - c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - d) ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - e) salvaguardare e implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

ART. 5 - PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. L'individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione avviene nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
2. La procedura può essere aperta, ristretta, negoziata su bando, senza bando o mediante avviso pubblico per la manifestazione di interesse.
3. Devono essere, in ogni caso, rispettanti i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

ART. 6 - CRITERI PER L'AFFIDAMENTO E CONVENZIONE

1. Al fine di stabilire le condizioni per la gestione, l'Amministrazione tiene conto dei seguenti criteri:
 - 1) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - 2) garanzia di imparzialità nel permettere la pratica delle attività di cui all'art.10, lett. a);
 - 3) differenziazione delle procedure di selezione in ragione della tipologia dell'impianto;
 - 4) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità delle procedure di selezione;
 - 5) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
2. L'affidamento della gestione avviene mediante stipula di apposita convenzione secondo le direttive imposte dalla legge n° 50/2016 e ss.mm.ii.
3. La convenzione inoltre disciplinerà:
 - a) l'acquisto di attrezzature e mobili da parte del gestore e la successiva proprietà;
 - b) la presa in carico delle strutture e degli impianti, sotto il profilo della conduzione e della responsabilità;
 - c) la titolarità e il rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI).
4. L'affidatario si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione dell'impianto, e in particolare di:
 - a) spese relative ai consumi di gas, elettricità, acqua, telefoni. In caso di pluralità di affidamenti all'interno dello stesso impianto, vige il principio della responsabilità solidale;
 - b) manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti e degli spazi esterni, nonché ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti;
 - c) sorveglianza, custodia e pulizia dell'impianto e delle aree relative;
 - d) responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva e dalla gestione, anche ai fini di eventuali oneri risarcitori;
 - e) diretta responsabilità di danni procurati ai beni di proprietà comunale, anche se in concessione a Parma Infrastrutture;

- f) responsabilità della sicurezza, ai sensi del Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni.
5. Il Comune assume gli oneri derivanti dalla manutenzione straordinaria, secondo quanto stabilito dal bando di selezione e dal successivo Piano poliennale, comunicato all'affidatario con preavviso di almeno 30 giorni.
 6. Nessun indennizzo può essere previsto a carico del Comune per eventuali conseguenti riduzioni o interruzioni dell'attività della concessionaria.
 7. Il gestore può farsi carico di interventi di manutenzione straordinaria, originariamente a carico del concedente e da questi autorizzati, con eventuale proroga del periodo di gestione inizialmente stabilito.
 8. Le convenzioni con i soggetti affidatari dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione di utili agli associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

ART. 7 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO

1. Nella scelta dell'affidatario, che sarà operata da apposita Commissione nominata dal Dirigente competente, si tiene conto:
 - dell'esperienza nel Settore;
 - del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
 - dell'affidabilità economica;
 - della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati;
 - dell'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - della convenienza dell'offerta economica presentata dal potenziale gestore;
 - di eventuali altri criteri, correlati alla specificità dell'impianto e definiti caso per caso nel bando di selezione.
2. Lo stesso soggetto può essere concessionario di più impianti, se aggiudicatario di gara, ma, nell'assegnazione di quelli successivi al primo, saranno privilegiate offerte ritenute congrue da parte di altri soggetti aventi titolo, privi di strutture destinate all'esercizio di attività alle quali è dedicato l'impianto oggetto di gara.
3. Nell'avviso di selezione sono indicati:
 - la durata dell'affidamento che non può essere né inferiore a 5 anni né superiore ai 30 anni. La durata, invero, sarà valutata in funzione a eventuali di progetti di riqualificazione e ammodernamento che il Responsabile del Settore potrà - se lo riterrà - prevedere nell'avviso pubblico;
 - il canone d'uso o di gestione dell'impianto definito sulla base di criteri oggettivi e omogenei rispetto agli impianti della stessa tipologia nonché sulla base di investimenti eventualmente previsti.

ART. 8 - AFFIDAMENTO IN VIA PREFERENZIALE

1. La gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a:
 - società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
 - enti di promozione sportiva (EPS);
 - associazioni di discipline sportive associate (DSA);
 - federazioni sportive nazionali (FSN).
2. Le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 90, comma 17, della L. 289/2002, devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile;

- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361;
 - c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro;
3. Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito Registro telematico pubblicato sul sito *www.coni.it*.
 4. Sono Enti di Promozione Sportiva le associazioni riconosciute dal CONI e dalla FIGC (se si tratta di calcio) , a livello nazionale e regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.
 5. Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) essere associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile;
 - b) essere dotati di uno Statuto conforme a quanto indicato nel comma precedente;
 - c) avere una presenza organizzata in almeno 15 Regioni e 70 Province;
 - d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della Legge n.289 del 27.12.2002, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
 - e) avere svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.
 6. Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
 - c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché conforme alla deliberazione e agli indirizzi del CONI;
 - d) assenza di fini di lucro.
 7. Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN).
 8. Le Federazioni Sportive Nazionali:
 - a) hanno natura di associazione riconosciuta di diritto privato (fatte salve ACI, UITS e Aeroclub);
 - b) non perseguono scopo di lucro;
 - c) sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità;
 - d) hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
 9. Ha valenza pubblicistica l'attività delle Federazioni Sportive Nazionali in tema di utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici.
 10. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui ai commi precedenti possono presentarsi in forma associata.

ART. 9 - ALTRI SOGGETTI POTENZIALI AFFIDATARI DELLA GESTIONE

1. In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione pubblica fra i soggetti di cui al precedente articolo, sono ammessi a concorrere, nel rispetto dei medesimi principi:
 - 1) altri soggetti collettivi operanti in ambito sportivo-ricreativo, quali:
 - a) le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000;
 - b) le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

(ONLUS);

c) organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL).

2) altri soggetti, aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale.

2. Nell'ambito delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi, i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

ART. 10 - ATTIVITÀ SPORTIVE REALIZZATE NEGLI IMPIANTI AD USO PUBBLICO

SOCIALE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi, anche associati, e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse, in base al principio del pluralismo.
3. In relazione alle finalità di cui ai commi precedenti sono considerate:
 - a) quali attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:
 - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività formativa per adolescenti e preadolescenti;
 - lo sport di base;
 - l'attività sportiva per le scuole di ogni ordine e grado;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) quali attività sportive di interesse pubblico:
 - le attività agonistiche riferite ai campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da organismi riconosciuti dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva.
4. Le attività di cui alla lettera a) del comma 3 rendono effettivo l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi.
5. Le attività di cui alla lettera b) consentono l'uso pubblico sociale degli impianti sportivi in quanto costituiscono forme di promozione dello sport.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

1. Gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono classificati in:
 - a) impianti sportivi di base, di modesta complessità strutturale, con rilevanza d'uso pubblico correlata alla libera fruizione, idonei ad ospitare attività ricreative, motorie e dilettantistiche;
 - b) impianti sportivi complessi, idonei alla pratica sportiva anche diversificata, agonistica e non agonistica, nonché per ospitare manifestazioni;
 - c) palestre annesse alle scuole del territorio, soggette a specifiche modalità di utilizzo;
 - d) impianti sportivi di ultima generazione, che, oltre a possedere caratteristiche tecniche e strutturali legate alla gestione sportiva, consentono di sviluppare anche significative attività di tipo commerciale e imprenditoriale.
2. Gli impianti sportivi possono anche essere classificati in:
 - a) impianti aventi rilevanza economica, quando le dimensioni dell'impianto e le modalità della gestione e il bacino di utenza consentono lo sviluppo di attività commerciali e/o imprenditoriali. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;
 - b) impianti privi di rilevanza economica, qualora i servizi sportivi siano assicurati alla collettività al di fuori della logica del profitto, in assenza o scarsità di fattori di redditività. Per l'affidamento in gestione si fa riferimento all'art. 90 della L. 289/2002.

ART. 12 - CONTROLLI SULLE CONVENZIONI

1. Il Comune si riserva il diritto di esercitare controlli sull'attività e sulla conduzione dell'impianto da parte dell'affidatario, finalizzati a verificare:

- il rispetto delle clausole della convenzione;
 - il mantenimento delle finalità essenziali del progetto di conduzione dell'impianto;
 - il pluralismo e la partecipazione dell'utenza;
 - l'accesso degli utenti diversamente abili;
 - il rispetto delle tariffe comunali, se praticate, o la congruenza delle tariffe di libero mercato, se autorizzate;
 - Il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dall'art. 7;
 - La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni.
2. Il monitoraggio delle attività e del servizio dovrà anche essere finalizzato a valutare i livelli di qualità e il grado di soddisfazione dell'utenza.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di recesso, che è sempre ammessa con preavviso di tre mesi e adeguata motivazione.
2. L'affidamento può essere revocato prima della scadenza in caso di:
 - gravi danni arrecati alle strutture o agli impianti durante l'attività dell'affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi;
 - gravi e persistenti inadempimenti degli obblighi contrattuali;
 - realizzazione di interventi sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione;
 - mancata osservanza degli obblighi assunti;
 - indisponibilità del concessionario a rispettare gli obblighi derivanti dall'uso pubblico degli impianti;
 - inutilizzo totale o parziale dell'impianto;
 - mancato pagamento del canone o degli oneri derivati dai consumi, trascorsi tre mesi dalla relativa intimazione.

TITOLO II PALESTRE UBICATE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI

ART. 14 - PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Titolo disciplina l'utilizzo e la concessione delle palestre ubicate presso gli edifici scolastici di proprietà del Comune di Villaricca.
2. L'utilizzo di tali beni deve essere conforme alla natura pubblica del bene che deve essere messo a disposizione degli utenti allo scopo di favorire le attività sportive.
3. La destinazione e la natura pubblicistica dell'ente proprietario non consentono di ricavare dalla concessione delle strutture di cui al presente titolo alcun lucro, fatta salva la riscossione del canone dovuto per il funzionamento dell'impianto che deve essere comprensivo del rimborso forfettario delle utenze, quando non sia possibile l'intestazione delle stesse a carico dei fruitori, nonché del rimborso degli altri oneri accessori necessari quali - a titolo meramente esemplificativo - la custodia, l'apertura, la pulizia, ecc..

ART. 15 - DISPONIBILITÀ DELLE PALESTRE

1. Le non palestre possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui sono utilizzate per le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari previste nei Piani di Offerta Formativa (POF) della scuola.
2. A tal fine il dirigente scolastico, dopo l'approvazione del POF da parte del Consiglio di Istituto e comunque entro e non oltre il 30 giugno antecedente l'anno scolastico di riferimento, comunicherà al Comune di Villaricca - Settore Sport e Cultura i giorni e gli orari in cui

l'utilizzo della palestra è riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto allegando la relativa documentazione. Al di fuori dei predetti orari il Comune potrà concedere l'utilizzo delle palestre ubicate presso gli istituti scolastici nei termini e modalità di seguito specificate.

ART. 16 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Le palestre scolastiche, utilizzate in orario extrascolastico, sono destinate alla pratica e la promozione di attività motoria di base, ricreative, sociali, di interesse pubblico e sportivo; a tal fine è da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti ed adulti;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.
3. La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

ART. 17 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Le palestre scolastiche possono essere concesse ad associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Villaricca, affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. Le palestre possono essere concesse - previa istruttoria del Settore Sport e Cultura - anche ad associazioni non sportive purché iscritte nell'albo delle associazioni del Comune di Villaricca ed al solo al fine di esercitare occasionalmente attività di interesse pubblico sportiva e/o ludico e/o comunque di benessere psichico-fisico.
3. Le palestre possono essere, altresì, concesse ad altri soggetti, previa adeguata istruttoria del Settore Sport e Cultura e sempre per singoli eventi di interesse pubblico di natura sportiva, ludico motoria o comunque di benessere psichico-fisico.
4. Le palestre scolastiche possono, altresì, essere concesse in uso occasionale ed estemporaneo ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI anche con sede diversa dal comune di Villaricca per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ad alto livello sportivo.
5. La concessione non può essere rilasciata ad associazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività con scopo di lucro.

ART. 18 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di concessione deve essere presentata al Comune di Villaricca - Settore Sport e Cultura, a firma del legale rappresentante dell'associazione o del soggetto richiedente, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Settore Sport e messa a disposizione sul sito del Comune di Villaricca e presso gli uffici del predetto Settore. Nella modulistica dovrà sempre essere indicato:
 - il richiedente;
 - la sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - il numero di iscritti all'associazione;
 - il tipo di attività che verrà praticata;
 - le finalità, i destinatari e il programma dell'attività che si intende svolgere;
 - la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra o all'impianto sportivo presso l'edificio scolastico;
 - l'indicazione della palestra dove si vorrebbe svolgere l'attività;
 - la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;

- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è qualificato in base alla normativa in materia vigente;
 - il nominativo del Responsabile dell'attività.
2. La richiesta deve pervenire entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno per l'anno scolastico successivo
 3. La richiesta può essere depositata alternativamente:
 - a mezzo pec presso l'indirizzo di pec del protocollo comunale, in tal caso farà fede la data della ricevuta di "consegna";
 - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data indicata dal timbro postale di ricezione;
 - con consegna direttamente (a mano) presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca, in tal caso farà fede - ovviamente - la data del protocollo comunale.
 4. Le domande pervenute oltre il termine del 31 marzo non saranno prese in considerazione.

ART. 19 - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Prima del rilascio della concessione, il Responsabile del Settore Sport e Cultura inoltra al Dirigente dell'Istituto comprensivo l'elenco contenente l'indicazione dell'associazione, del tipo di attività sportiva, dei giorni e degli orari.
2. Se il Dirigente Scolastico, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma precedente, non comunica eventuali osservazioni o segnalazioni, il Responsabile del Settore Sport e Cultura procederà al rilascio delle concessioni. Il termine di 10 giorni è da ritenersi perentorio.

ART. 20 - CONCESSIONE

1. Sulla base degli orari disponibili e, compatibilmente con la specificità della struttura, il Responsabile del Settore Sport e Cultura, verificata la conciliabilità della palestra con l'attività sportiva ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, predispone l'atto di concessione della palestra al richiedente.
2. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in giorni e orari diversi, il Responsabile del Settore Sport e Cultura, qualora vi sia la disponibilità di altre strutture scolastiche compatibili, contattata i richiedenti per verificherà, in contraddittorio, la possibilità di soddisfare egualmente le richieste. In caso contrario si applica il comma successivo.
3. In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini dell'assegnazione della palestra scolastica saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:
 - Associazioni sportive iscritte all'albo delle Associazioni Comunali e riconosciute dal CONI;
 - Associazioni sportive con sede nel territorio di Villaricca unitamente all'anzianità della data di costituzione;
 - Associazioni sportive che abbiano già svolto attività nella struttura richiesta; in particolare nell'assegnazione si terrà conto delle attività espletate nell'anno precedente al fine di dare continuità all'offerta sportiva sul territorio comunale. Nel caso in cui un'associazione, già assegnataria di struttura pubblica, non intenda riproporre la sua attività per il nuovo anno, nell'assegnazione delle palestre verrà data priorità all'associazione che proponga la medesima attività sportiva, sempre nell'ottica della continuità nell'offerta sportiva;
 - Assegnazione delle fasce pomeridiane (ore 16.00 - 20.00) prioritariamente alle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi (fino a 16 anni).
4. Nel caso in cui si determinino nuovi spazi sportivi (es. apertura di nuova palestra scolastica) nell'assegnazione delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, verrà data priorità alle attività sportive non esistenti nell'ambito dell'offerta pubblica e alle attività sportive già presenti nelle strutture pubbliche nel caso in cui vi sia una richiesta significativa del numero di utenti (oltre il 40%).

ART. 21 - DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso delle palestre possono essere:
 - "stagionali" per il periodo corrispondente all'anno scolastico;
 - "occasional" in caso di singoli eventi e manifestazioni sportive;
2. Le palestre possono essere concesse anche nelle giornate del sabato e della domenica, secondo il seguente ordine di priorità:
 - alle Associazioni che partecipano ai campionati delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I., tenendo conto del livello dei campionati;
 - alle Associazioni con il maggior numero di atleti iscritti;
3. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a terzi.
4. Nella concessione vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.

ART. 22 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al Comune di Villaricca e al Dirigente scolastico dichiarazione scritta di aver preso visione di detti documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.
3. Gli impianti che vengono dati in concessione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, previsti dalla normativa vigente, e del Documento di Valutazione dei Rischi.
4. È fatto salvo il diritto del Comune, anche durante il periodo oggetto di concessione, di verificare il rispetto degli adempimenti a carico del concessionario in materia di Sicurezza.

ART. 23 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone in virtù delle tariffe determinate come di seguito specificato.
2. Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità e le spese per la pulizia e per la custodia e vigilanza della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.
3. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.
4. Eventuale materiale necessario all'espletamento dell'attività sportiva di cui sia carente la struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente scolastico che avrà cura di comunicarla anche al Responsabile del Settore Sport e Cultura. La scuola in nessun caso assume la veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.
5. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se assistiti dagli istruttori o personale della associazione concessionaria ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico negli spazi consentiti.
6. È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione. È, altresì, espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
7. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

8. Il concessionario - prima di sottoscrivere la concessione - ha l'obbligo di prendere visione dello stato della palestra e delle relative pertinenze, la concessione dovrà contenere un'espressa dichiarazione del concessionario in tal senso.
9. Il concessionario al termine del periodo di concessione deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. A tal fine la concessione dovrà contenere una descrizione dei locali oggetto di concessione al momento della consegna.
10. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare eventuali verifiche o controllo.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e il Comune di Villaricca da eventuali responsabilità. Al riguardo il concessionario rilascia espressa dichiarazione liberatoria.
2. Il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Servizio Sport del Comune di Villaricca ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.
3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:
 - a) la copertura per i danni a terzi derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) la copertura per i danni a cose che il concessionario abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Villaricca.

ART. 25 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui sopraggiungessero particolari circostanze impreviste o urgenti, il Dirigente scolastico può chiedere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Settore Sport e Cultura del Comune di Villaricca ed alla associazione.
2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie organizzate o nell'interesse dell'Amministrazione comunale, che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Servizio Sport e Cultura provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo alla scuola e alla associazione.
3. L'attività verrà sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che vedano l'istituto sede di seggio e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.

ART. 26 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

1. Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione con consegna, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villaricca o a mezzo pec all'indirizzo pec del protocollo comunale oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, di nota indirizzata al Settore Sport e Cultura del Comune di Villaricca e al Dirigente scolastico. In tal caso il concessionario non ha diritto alla restituzione di quanto già versato né potrà pretendere alcunché dal Comune o dall'istituzione scolastica.

ART. 27 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni delle palestre scolastiche possono essere revocate dall'Amministrazione Comunale quando:
 - la conduzione tecnica e funzionale della palestra sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il pagamento del canone venga effettuato in ritardo di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata nella concessione;
 - in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi contenuti nella concessione e/o previsti dal presente Regolamento.
2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse.
3. Nei casi di cui al presente articolo, il concessionario nulla potrà eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 28 - CANONE, TARIFFE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per la concessione delle palestre è dovuto da parte del concessionario il pagamento di un canone determinato con tariffe approvate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale su proposta del Settore Sport e Cultura. In caso di mancata proposta di delibera delle tariffe, si applicheranno le tariffe dell'anno precedente aumentate del relativo indice ISTAT.
2. La tariffa dovrà considerare, il rimborso forfettario per le utenze e per eventuali altri oneri accessori, i costi sostenuti per il funzionamento e mantenimento della struttura. Dovrà, inoltre, considerare la destinazione della struttura e della natura pubblicistica dell'ente proprietario, che non consentono di ricavare dalla concessione alcun lucro.
3. Per qualunque tipo di utilizzo deve essere versato anticipatamente un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, nella misura determinata con la deliberazione di cui al comma 1. Tale deposito sarà restituito al termine delle attività previa verifica di eventuali danni e del rispetto del pagamento del canone dovuto. In caso contrario il deposito non sarà restituito.

ART. 29 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone verrà effettuato direttamente al Comune di Villaricca, ente proprietario.
2. Le modalità di pagamento saranno previste all'interno della concessione.
3. Il mancato pagamento del canone è causa di revoca della concessione quando non sia effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza fissata.

TITOLO III IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI

ART. 30 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI POLIFUNZIONALI COMUNALI

1. Il presente titolo del regolamento disciplina l'utilizzo e l'affidamento in gestione degli impianti polifunzionali di proprietà del Comune di Villaricca.
2. Ai fini del presente titolo per impianti polifunzionali si intendono le strutture sportive, ricreative, aggregative o simili diverse da quelle del Titolo I e del Titolo II.
3. Laddove compatibili al presente Titolo si applicano tutte le norme del Titolo II

ART. 31 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. All'interno degli impianti polifunzionali possono essere esercitate attività destinate a favorire attività sportive, motoria di base, ricreative, sociali, aggregative di interesse pubblico e sportivo, tra cui, a titolo esemplificativo, si indica:
 - l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti ed adulti;

- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività ricreativa, sociale ed aggregativa per la cittadinanza;
 - iniziative, feste e manifestazioni di carattere culturale, ambientalista e di volontariato.
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.
 3. L'affidamento in gestione ed in uso dell'impianto polifunzionale dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella convezione stessa.

ART. 32 - SOGGETTI AFFIDATARI

1. Gli impianti polifunzionali vengono affidati in via preferenziale a soggetti iscritti all'albo delle associazioni del Comune di Villaricca per lo svolgimento di attività e manifestazioni di cui all'articolo precedente.
2. Gli impianti polifunzionali possono essere affidati anche a soggetti diversi dal comma 1 purché non si perseguano fini lucrativi e la richiesta abbia ad oggetto sempre attività di cui all'articolo precedente.
3. Gli impianti possono essere, altresì, concessi, temporaneamente, ad associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Villaricca affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che perseguono attività e/o finalità sportive ed educative.
4. Gli impianti possono essere concessi anche occasionalmente per attività ricreative, sociali ed aggregative per la cittadinanza nonché per iniziative (anche di carattere politico), feste e manifestazioni di carattere culturale, ambientalista e di volontariato, purché le manifestazioni siano compatibili con la struttura utilizzata e previa espressa autorizzati dal Responsabile del Settore Sport e Cultura.
5. La concessione non può essere rilasciata ad associazioni o a soggetti per lo svolgimento di attività con scopo di lucro.

ART. 33 - CONVENZIONE

1. La convenzione potrà avere ad oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto nel suo complesso o parte dello stesso.
2. Gli affidamenti diversi da quelli occasionali o temporanei dovranno essere effettuati, a seguito di avviso pubblico, a mezzo convenzione.
3. La durata della convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e varierà - a seguito di espressa valutazione del Responsabile del Settore Sport e Cultura - da un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni in base agli investimenti eventualmente da effettuarsi nonché della tipologia di attività proposta.
4. L'affidamento in uso potrà, altresì, essere stagionale, in base alla tipologia di attività proposta.
5. Il soggetto affidatario dell'impianto dovrà, in ogni caso, esonerare il Comune da ogni responsabilità per tutte le attività svolte.

ART. 34 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE

1. All'esito dell'avviso pubblico, il Responsabile del Settore Sport e Cultura, verificata la compatibilità dell'impianto con l'attività ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, previa acquisizione del relativo nulla-osta da parte dell'UTC, predisporre l'atto di convezione dell'impianto polifunzionale al richiedente.
2. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in giorni e orari diversi, il Responsabile competente, contattata l'associazione, verificherà la compatibilità con altre strutture disponibili.

3. In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini dell'assegnazione degli impianti polifunzionali saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:
 - Iscrizione nell' albo delle associazioni del Comune di Villaricca;
 - sede nel Comune di Villaricca;
 - finalità di promozione sociale, culturale ed educativa nonché di reinserimento e recupero sociale.
4. Nel caso in cui si individuino o realizzino nuovi impianti polifunzionali, nell'assegnazione delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo, verrà data priorità alle attività non esistenti e alle attività già presenti nelle strutture pubbliche nel caso in cui vi sia una richiesta significativa del numero di utenti (oltre il 40%).

ART. 35 - AVVISO PUBBLICO

1. L'avviso pubblico dovrà essere predisposto dal settore Sport e Cultura sulla base del presente Regolamento. Dovrà, in ogni caso, prevedere che i richiedenti, se non ancora iscritti all'Albo comunale della Associazioni, debbano produrre copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e di eventuali altre certificazioni e documentazione che attestino le finalità e l'assenza di lucro nonché ogni eventuale variazione relativa al legale rappresentante.
2. Nell'avviso pubblico sarà richiesto un progetto gestionale e sarà indicato il canone da pagare al Comune determinato in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale come meglio precisato *infra*.

ART. 36 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELL'IMPIANTO

1. All'interno della convenzione dovranno essere espressamente previsti i seguenti obblighi a carico del gestore:
 - gestire gli impianti in assoluta trasparenza, diligenza e nell'interesse del fine dell'attività svolta;
 - il soggetto affidatario si farà carico dell'apertura e della custodia, degli allestimenti, della pulizia e della manutenzione ordinaria;
 - il soggetto affidatario dovrà fornire adeguata polizza fideiussoria per garantire la puntuale osservanza degli oneri e degli obblighi derivanti dalla concessione nonché adeguata polizza per RC ed Infortuni che si dovessero verificare a carico dei fruitori durante lo svolgimento delle attività;
 - la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale adempimento degli obblighi;
 - il soggetto affidatario dovrà garantire la corresponsione di canone di concessione annuo a favore del Comune;
 - in caso di ampliamenti, lavori e migliorie delle strutture sportive a carico dell'affidatario, queste dovranno essere specificati nella convenzione ed i relativi oneri economici dovranno essere tenuti in giusta considerazione nella determinazione del canone. In ogni caso gli interventi di migliorie, lavori, ecc. dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dal Comune e le opere realizzate resteranno al patrimonio comunale senza alcuna possibilità di ripetizione per l'affidatario. Tale clausola dovrà essere specificatamente accettata ed approvata dall'affidatario.
 - all'Amministrazione Comunale dovrà essere, sempre, garantito l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, in modo tale da non pregiudicare eccessivamente le attività svolte dall'affidatario.

ART. 37 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Durante l'affidamento la manutenzione ordinaria è a carico dell'affidatario.

2. È a carico del Comune di Villaricca la manutenzione straordinaria degli impianti. In caso di accordo tra le parti è possibile prevedere in convenzione che gli interventi di manutenzione straordinaria possano essere effettuati dal gestore, previa autorizzazione e valutazione economica del Comune. In tal caso tali interventi potranno essere scomputati dal canone.
3. In caso di interventi di straordinaria manutenzione - non previsti - in costanza di convenzione e che dovessero sospendere le attività del concessionario, saranno previsti tempi e modalità per recuperare il periodo di sospensione.

ART. 38 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il gestore ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo della convenzione dell'impianto, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
2. Il gestore provvede con suoi oneri all'omologazione degli impianti secondo le normative vigenti in materia, se espressamente previsto nella convenzione, in caso si renda necessario.
3. Il gestore, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza e della valutazione rischi, rilascia al Comune di Villaricca dichiarazione scritta di aver preso visione di tali documenti e di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.
4. Gli impianti che vengono dati in uso o in gestione sono dotati delle certificazioni e dei collaudi, laddove previsti dalla normativa vigente, e del Documento di Valutazione dei rischi.
5. È fatto salvo il diritto del Comune di Villaricca, anche durante il periodo oggetto di concessione, di verificare il rispetto degli adempimenti a carico del concessionario in materia di Sicurezza

ART. 39 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il gestore assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dell'impianto, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al gestore stesso che a terzi, esonerando espressamente il Comune di Villaricca da eventuali responsabilità. I soggetti gestori rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.
2. Il gestore, prima dell'uso dell'impianto, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00. La polizza dovrà essere emessa da primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere:
 - a) la copertura per i danni derivanti a terzi da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive;
 - b) la copertura per i danni a cose che il gestore abbia in consegna e/o custodia di proprietà del Comune di Villaricca.

ART. 40- REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

1. Gli affidamenti in gestione degli impianti sportivi sono revocati dall'Amministrazione Comunale quando:
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - in caso di mancato pagamento del canone annuale entro il termine stabilito;
 - in tutti i casi di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione e/o dal presente Regolamento.
2. Il Comune di Villaricca, unicamente per motivi di pubblica utilità e di programmazione di opere pubbliche strategiche, potrà recedere *ad nutum* dal contratto di affidamento in gestione stipulato, con un preavviso di almeno 1 (un) mese, in caso di convenzione con la durata ultra annuale. In tal caso il Comune sarà tenuto ad indennizzare il Soggetto gestore degli importi

eventualmente investiti sull'impianto e non ancora ammortizzati solo se autorizzati e debitamente documentati.

ART. 41 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il canone viene stabilito annualmente con deliberazione della Giunta comunale su proposta del responsabile del Settore Sport e Cultura. In caso di mancata proposta di delibera delle tariffe, si applicheranno le tariffe dell'anno precedente aumentate del relativo indice ISTAT.
2. Nella determinazione del canone si dovrà tener conto:
 - dell'uso stagionale o giornaliero
 - dell'affidamento in gestione o solo uso
 - del tipo di attività (a scopo di lucro o no)
 - delle spese per utenze (compartecipazione totale o in percentuale)
 - del costo manutenzione.
3. Il canone deve essere pagato secondo i termini e le modalità previsti nella convenzione.
4. In caso di concessione in gestione, con decorrenza dal secondo anno il canone è soggetto a rivalutazione secondo l'indice ISTAT senza che sia necessaria espressa richiesta da parte del Comune.
5. Per qualunque tipo di utilizzo deve essere versato anticipatamente un deposito cauzionale, infruttifero di interessi, nella misura determinata con la deliberazione di cui al comma 1. Tale deposito sarà restituito al termine delle attività previa verifica di eventuali danni e del rispetto del pagamento del canone dovuto. In caso contrario il deposito non sarà restituito.

ART. 42 - NORMA TRANSITORIA

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano in corso affidamenti in gestione delle strutture di cui al presente titolo, atteso l'interesse pubblico perseguito, il Responsabile del Settore Sport e Cultura, in presenza dei necessari presupposti, potrà adeguare l'affidamento in corso alle norme del presente regolamento stipulando apposita convenzione previa espressa accettazione del soggetto gestore.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano all'intero Regolamento.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del presente Regolamento, i Responsabili di Settore interessati dovranno predisporre tutta la modulistica e gli atti necessari per l'applicazione del presente Regolamento.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione preesistente o in contrasto con le norme contenute nel presente Regolamento.

ART. 44 -NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme del codice civile e/o della legislazione speciale vigente.